

I servizi territoriali alla luce del nuovo regolamento

Salvatore Catania

Laboratorio Medicina Aviaria, SCT1 Verona Vicenza, IZS delle Venezie



REGOLAMENTO (UE) 2016/429, Come cambia la sanità animale
31 gennaio, 2020

Programma.. ed alcune considerazioni....

- Come è organizzata la presentazione
 - Evoluzione
 - Valutare sempre differenti punti di vista
- Il contesto generale
 - I Servizi Veterinari ed il Territorio
 - La nuova zootecnia e la trasformazione degli alimenti
- Il nuovo regolamento 429
 - I considerando... (una carrellata)
 - Il corpo del regolamento (solo alcuni esempi)
- Considerazioni conclusive



I Servizi Veterinari ed il Territorio

- Dal Medico Veterinario condotto

-

L'evoluzione della medicina e non solo



I Servizi Veterinari ed il Territorio

- Il Medico Veterinario condotto
 - Esperienze personali o dei colleghi (aree di intervento limitate)
-
- Al regolamento 429



La nuova zootecnia e la trasformazione degli alimenti





Cosa è cambiato

- Rispetto al passato
- **La quantità del prodotto, le dimensioni del territorio ed il tempo di distribuzione**

Macroaree e sistemi globalizzati

PHILOSOPHICAL
TRANSACTIONS B

rstb.royalsocietypublishing.org



Opinion piece

Cite this article: Hoberg EP, Brooks DR. 2015
Evolution in action: climate change, biodiversity dynamics and emerging infectious disease.
Phil. Trans. R. Soc. B **370**: 20130553.

Evolution in action: climate change,
biodiversity dynamics and emerging
infectious disease

Eric P. Hoberg¹ and Daniel R. Brooks²

¹US National Parasite Collection, Agricultural Research Service, USDA, Beltsville Area Research Center, BARC East 1180 Beltsville, MD 20705, USA

²H.W. Manter Laboratory of Parasitology, University of Nebraska State Museum of Natural History, University of Nebraska–Lincoln, Lincoln, NE 68588–0514, USA

Climatological variation and ecological perturbation have been pervasive drivers of faunal assembly, structure and diversification for parasites and



Cosa è cambiato

- Rispetto al passato
- **La quantità del prodotto, le dimensioni del territorio ed il tempo di distribuzione**

considerando quanto segue:

- (1) L'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia.

I Considerando

- (1) L'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia.
- (2) Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare.
- (3) Inoltre, **si possono osservare effetti interattivi negativi in relazione alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e ad altri aspetti ambientali.** I cambiamenti climatici possono influenzare la comparsa di nuove malattie, la prevalenza delle malattie esistenti e la distribuzione geografica degli agenti e dei vettori patogeni, compresi quelli che interessano la fauna selvatica.

I Considerando

- (4) **Al fine di assicurare livelli elevati di sanità animale e di sanità pubblica** nell'Unione nonché lo sviluppo razionale del settore agricolo e dell'acquacoltura, e di aumentare la produttività, è opportuno stabilire norme di sanità animale a livello di Unione. Tali norme sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire **al completamento del mercato interno e per evitare la diffusione delle malattie infettive**. Dovrebbero inoltre garantire, per quanto possibile, il mantenimento dell'attuale stato sanitario degli animali nell'Unione e il sostegno del conseguente miglioramento di tale stato.



Considerazioni sui considerando ..

- Costituiscono la base logico esplicativa della struttura portante del Regolamento
- Devono essere presi in debita considerazione anche in funzione del sistema del regolamento
- Preparano il lettore ad Una Visione/Lettura più Professionale degli articoli

I considerando



- (8) La comunicazione della Commissione del 19 settembre 2007 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) in cui «Prevenire è meglio che curare» **mira a promuovere la sanità animale mettendo maggiormente l'accento sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sul controllo delle malattie e sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai.** Essa propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, perseguendo la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale.

A new **Animal Health Strategy** for the European Union (2007-2013) where **“Prevention is better than cure”**



I considerando

- One Health

- (9) L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio «One health», e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.

- Network

- (11) Nel definire tali norme di sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali e culturali.

Passaggio tra medicina deterministica a medicina probabilistica

- Evans vs Koch

Clinical Microbiology and Infection 22 (2016) 583–584




ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Clinical Microbiology and Infection

journal homepage: www.clinicalmicrobiologyandinfection.com



Editorial

Evolution of the Koch postulates: towards a 21st-century understanding of microbial infection

- (15) La valutazione del rischio, sulla base della quale sono adottate le misure di cui al presente regolamento, dovrebbe basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. È anche opportuno tenere debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

I considerando ... Interazioni tra i sistemi

- (18) Le malattie che colpiscono gli animali detenuti dall'uomo possono avere gravi conseguenze sui settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura, sulla sanità pubblica, sull'ambiente e sulla biodiversità. Tuttavia, spesso tali animali detenuti dall'uomo si prestano, in quanto tali, a una più facile applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie rispetto agli animali selvatici.
- (19) Ciononostante, le malattie che colpiscono le popolazioni di animali selvatici possono avere un effetto negativo sui settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura, sulla sanità pubblica, sull'ambiente e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento, in tali casi, copra gli animali selvatici, sia come potenziali vittime che come vettori di tali malattie. Ai fini del presente regolamento, il termine «animali selvatici» comprende tutti gli animali che non sono detenuti dall'uomo, compresi gli animali inselvatichiti o divenuti randagi, anche se appartenenti a specie normalmente domestiche.
- (20) Le malattie degli animali non sono trasmesse solo per contatto diretto tra gli animali o tra gli animali e l'uomo. Sono anche trasportate più lontano attraverso i sistemi idrico e aereo, vettori quali gli insetti, o lo sperma, gli ovociti e gli embrioni utilizzati per l'inseminazione artificiale, la donazione di ovociti o il trasferimento di embrioni. Agenti patogeni possono anche essere contenuti nei prodotti alimentari e in altri prodotti di origine animale quali cuoio, pelliccia, piume, corna e altri materiali derivati dal corpo di un animale. Inoltre, vari altri oggetti quali i veicoli di trasporto, le attrezzature, il foraggio e fieno e paglia possono diffondere gli agenti patogeni. Pertanto, norme di sanità animale efficaci devono coprire tutte le vie di infezione e tutti i materiali coinvolti.

I considerando pet animal ed i costi ingiustificati

- (24) Gli esseri umani spesso detengono determinate specie animali nelle loro abitazioni a fini di compagnia. Tali animali da compagnia detenuti per scopi meramente privati, compresi gli animali acquatici ornamentali detenuti in abitazioni private e in acquari ornamentali non commerciali, sia all'interno che all'esterno, generalmente presentano un rischio sanitario minore rispetto ad altre modalità di detenzione o di movimento di animali su più vasta scala, come quelle comuni nell'agricoltura, nell'acquacoltura, nei rifugi per animali e nel trasporto di animali più in generale. Non è quindi opportuno che le prescrizioni generali riguardanti la registrazione, la conservazione della documentazione e i movimenti nell'Unione si applichino a tali animali da compagnia, giacché ciò costituirebbe un onere amministrativo e un costo ingiustificati. Le prescrizioni riguardanti la registrazione e la conservazione della documentazione non dovrebbero quindi applicarsi ai detentori di animali da compagnia. Inoltre, è opportuno applicare norme specifiche i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia nell'Unione.

I considerando

- (26) **Non tutte le malattie animali trasmissibili possono o devono essere prevenute e combattute con misure normative**, come nel caso, ad esempio, in cui la malattia sia troppo diffusa, **non siano disponibili strumenti diagnostici o il settore privato possa adottare in autonomia misure di controllo delle malattie.** Misure normative di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili possono avere conseguenze economiche rilevanti per i settori interessati e perturbare gli scambi. È pertanto essenziale che tali misure **siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie**, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità animale o pubblica.



I considerando «Tailor-made»

- (27) Inoltre, **le misure di prevenzione e controllo di ciascuna malattia animale trasmissibile dovrebbero essere «su misura» per adattarsi al suo profilo epidemiologico unico**, alle sue conseguenze e alla sua distribuzione all'interno dell'Unione. Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta dovrebbero essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile.

I considerando... malattie emergenti

- **(35) In futuro è possibile che compaiano malattie che potrebbero presentare gravi rischi per la sanità pubblica o animale e avere gravi ripercussioni sulla salute, sull'economia o sull'ambiente. È opportuno conferire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire misure di prevenzione e controllo di tali malattie emergenti ai fini dell'adozione di misure atte ad affrontare le possibili conseguenze negative di tali malattie, anche nel caso in cui esse non siano state pienamente valutate alla luce del loro potenziale inserimento nell'elenco. Tali misure lasciano impregiudicate le misure di emergenza e potrebbero continuare ad applicarsi alle malattie emergenti in attesa di una decisione sul loro inserimento nell'elenco.**

I considerando ... la responsabilizzazione

- (42) Gli operatori che lavorano con gli animali **sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali e per controllare i prodotti sotto la loro responsabilità.** Dovrebbero pertanto essere **i principali responsabili dell'attuazione di misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie** tra gli animali e del controllo dei prodotti sotto la loro responsabilità.

I considerando ...

- (43) **La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale.** Il ruolo della biosicurezza è anche riconosciuto nella valutazione d'impatto per l'adozione del presente regolamento, in cui i possibili impatti sono specificamente valutati. Le misure di biosicurezza adottate dovrebbero essere sufficientemente flessibili, adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animali interessati e tenere conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici.....
- (44) I biocidi, quali i disinfettanti per l'igiene veterinaria.....

I considerando ... formazione

- (45) Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza, il trattamento e il controllo, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. **Gli operatori e i professionisti del settore animale dovrebbero dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio tramite l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali e dell'Unione possono dare un contributo prezioso.**



I considerando ...

- (46) I veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici **svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della gestione della sanità animale** ed è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme generali riguardanti **il loro ruolo e le loro responsabilità**.

I considerando ... Network

- **(51) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro, trasparente e inclusivo.**

I considerando ... Early detection

- (54) **La diagnosi precoce e una catena chiara di notifica e di comunicazione delle malattie sono fondamentali per un controllo efficace alle malattie.** Al fine di ottenere una risposta efficace e rapida, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni sospetto o conferma di focolaio di determinate malattie elencate sia immediatamente notificato all'autorità competente.

I considerando ... l'operatore come prima frontiera

- (62) **Gli operatori osservano regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare le mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi.** Essi sono quindi fondamentali per qualsiasi sorveglianza e indispensabili per la sorveglianza realizzata dall'autorità competente.
- occorre sempre più formazione e responsabilizzazione

I considerando ... i compartimenti

- (72) Inoltre, uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di dichiarare la totalità del suo territorio, determinate zone o compartimenti dello stesso indenni da una o più malattie elencate oggetto di norme in materia di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione, al fine di essere protetti dall'introduzione di tali malattie elencate da altre parti dell'Unione o da paesi terzi o territori. È opportuno stabilire a tal fine una procedura armonizzata chiara, compresi i criteri da soddisfare per ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di garantire condizioni di attuazione uniformi nell'Unione per quanto concerne il riconoscimento dello status di indenne da malattia, è necessario che tale status sia ufficialmente riconosciuto e a tal fine è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al suo riconoscimento.
- (73) L'OIE ha introdotto il concetto di compartimentazione nel quadro del codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici («codice dell'OIE»). Nella legislazione dell'Unione adottata prima del presente regolamento, tale concetto è riconosciuto soltanto per determinate specie e per determinate malattie degli animali, definite in normative dell'Unione specifiche, in particolare per l'influenza aviaria e per le malattie degli animali acquatici. Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare il sistema di compartimentazione per altre specie e altre malattie degli animali. Al fine di stabilire le condizioni dettagliate e le norme per il riconoscimento e l'approvazione dei compartimenti nonché le prescrizioni ad essi relative, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.

I considerando ...ponderare e differenziare

- (95) Per le malattie elencate che non sono così altamente contagiose e che sono oggetto di norme obbligatorie che prescrivono la loro eradicazione, le norme speciali per il controllo delle malattie dovrebbero essere attuate in modo tale da prevenire la diffusione di tali malattie in questione in particolare alle zone non infette. Tuttavia, tali misure possono eventualmente essere più limitate o diverse rispetto a quelle applicabili con riguardo alle malattie elencate più pericolose. Il presente regolamento dovrebbe quindi recare norme speciali per tali malattie meno pericolose. Gli Stati membri che hanno avviato un programma facoltativo di eradicazione dovrebbero anche attuare tali misure di controllo delle malattie. In alcuni casi, a seconda del profilo della malattia e della situazione epidemiologica, l'eradicazione può costituire un obiettivo a lungo termine, mentre nel breve termine si può puntare a controllare la malattia. Tuttavia, il livello e l'intensità delle misure di controllo delle malattie dovrebbero essere proporzionati e dovrebbero tener conto delle caratteristiche della malattia elencata in questione, della sua distribuzione e della sua importanza per lo Stato membro interessato e per l'Unione nel suo complesso.
- (112) Uno strumento importante per prevenire l'introduzione e la diffusione di una malattia animale trasmissibile è l'uso di restrizioni dei movimenti degli animali e dei prodotti che potrebbero trasmetterla. Tuttavia, la restrizione dei movimenti di animali e prodotti può avere ripercussioni economiche considerevoli e può interferire con il funzionamento del mercato interno. Tali restrizioni dovrebbero pertanto essere applicate soltanto se necessarie e proporzionate ai rischi connessi. Tale approccio è in linea con i principi stabiliti nell'accordo SPS e con le norme internazionali dell'OIE.

Considerazioni

- Dai considerando iniziali, si evince l'evoluzione che ha portato alla stesura del Reg. (UE) n. 429/2016, **improntato sostanzialmente sul criterio della prevenzione, della valutazione del rischio, della sorveglianza e del controllo delle malattie, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai.**



Considerazioni

- In merito, il legislatore comunitario **ha individuato come principale strumento di prevenzione la ‘biosicurezza’ da perseguire da parte degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali**, per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale. E' previsto che le misure di biosicurezza adottate siano flessibili, adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animali interessati e tengano conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici.



Considerazioni

- Inoltre il Legislatore definisce chiaramente i ruoli degli attori coinvolti e propone un approccio condiviso e di cooperazione, in funzione del fatto che solamente attraverso la collaborazione tra le parti si possono governare tali macroprocessi

REGOLAMENTO (UE) 2016/429

- PARTE I Norme generali.
- PARTE II Notifica e comunicazione della malattia, sorveglianza, programmi di eradicazione, status di indenne da malattia.
- PARTE III Sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie.
- PARTE IV Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti.
- PARTE V Ingresso nell'unione ed esportazione.
- PARTE VI Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno stato membro da un altro stato membro o da un paese terzo o territorio.
- PARTE VII Misure di emergenza.
- PARTE VIII Disposizioni comuni.
- PARTE IX Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 1, Oggetto e scopo





Malattie degli animali

- Lista (art. 5) e in un allegato (allegato II)
- **Malattie altamente infettive** e zoonosi – effetti sulla salute e sull'economia (criteri definiti)
- **Categorizzazione**
- **Fauna selvatica inclusa**, anche animali domestici smarriti o selvatici trattenuti

Articolo 5

- Le malattie trasmissibili vengono classificate in base al fatto che possano costituire una minaccia grave per la sanità animale o pubblica nell'Unione.

1. Le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui al presente regolamento si applicano:

a) alle seguenti malattie elencate:

i) afta epizootica;

ii) peste suina classica;

iii) peste suina africana;

iv) influenza aviaria ad alta patogenicità;

v) peste equina; e

b) alle malattie elencate di cui all'elenco nell'allegato II.



I criteri per la classificazione

3. Una malattia è inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo se è stata valutata a norma dell'articolo 7 e soddisfa:

a) tutti i seguenti criteri:

- i) i dati scientifici indicano che la malattia è trasmissibile;
- ii) le specie sono sensibili alla malattia o i vettori e i serbatoi della malattia sono presenti nell'Unione;
- iii) la malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali, o presenta un rischio per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico;
- iv) sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia; e
- v) le misure di riduzione dei rischi e, se del caso, di sorveglianza della malattia, sono efficaci e proporzionate ai rischi presentati dalla malattia nell'Unione; e

b) almeno uno dei seguenti criteri:

- i) la malattia ha o può avere effetti negativi rilevanti sulla salute degli animali nell'Unione, o presenta o potrebbe presentare un rischio significativo per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico;
- ii) l'agente patogeno ha sviluppato resistenza ai trattamenti, il che rappresenta un rischio notevole per la salute pubblica e/o animale nell'Unione;
- iii) la malattia ha o può avere rilevanti ripercussioni economiche negative sulla produzione agricola o acquicola dell'Unione;
- iv) la malattia può generare una crisi o l'agente patogeno potrebbero essere utilizzato a fini di bioterrorismo; o
- v) la malattia ha o potrebbe avere ripercussioni negative rilevanti sull'ambiente, compreso sulla biodiversità, dell'Unione.

Articolo 9: Categorizzazione delle malattie

- Previste 5 categorie (da A ad E) entro cui classificare le malattie
 - Si differenziano in base alla situazione epidemiologica in Europa
 - Per ogni categoria sono previste specifiche misure da adottare

Articolo 9: Categorizzazione delle malattie

- Pre
-
-

Categoria	Descrizione	Misure da adottare
A Afta, FLU	normalmente non si manifestano nell'Unione e non appena individuate richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione.	Adozione immediata misure di eradicazione <ul style="list-style-type: none"> • presa di coscienza e preparazione • controllo delle malattie • Compartimentalizzazione
B TBC, BRUC	devono essere oggetto di controllo in tutti gli SM allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi di eradicazione obbligatoria • Norme per l'ottenimento di status di indenne • compartimentalizzazione • controllo delle malattie
C IBR, BVD,	rilevanti per alcuni SM e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitare la diffusione in parti dell'Unione che sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi di eradicazione facoltativa • Norme per l'ottenimento di status di indenne • compartimentalizzazione • controllo delle malattie
D Carb. MG, MM, SP, Clam av., PRRS	sono necessarie misure per evitarne la diffusione tra gli SM o il loro ingresso in Unione	<ul style="list-style-type: none"> • Norme per le movimentazioni all'interno dell'UE In ingresso/uscita dall'UE
E West Nile	necessaria una sorveglianza all'interno dell'Unione	<ul style="list-style-type: none"> • Norme per la notifica e sorveglianza Valide anche per cat. A, B, C

tie
uropa
tare

Articolo 10 Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza

1. Gli operatori:

a) per quanto riguarda gli animali detenuti e i prodotti sotto la loro responsabilità, **sono responsabili:**

- i) della sanità degli animali detenuti;
- ii) dell'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari,
- iii) della riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie;
- iv) delle buone prassi di allevamento;

Articolo 10 Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza

- b) se del caso, adottano le misure di biosicurezza riguardo agli animali detenuti e ai prodotti sotto la loro responsabilità opportune per:
 - i) le specie e le categorie di animali detenuti e prodotti;
 - ii) il tipo di produzione; e
 - iii) i rischi connessi, tenendo conto: — dell'ubicazione geografica e delle condizioni climatiche; e — delle circostanze e delle prassi locali;
- c) se del caso, adottano misure di biosicurezza riguardo agli animali selvatici.

Articolo 11. Conoscenza in materia di Sanità Animale

1. Gli operatori e i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate in materia di:

- a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;
- b) principi di biosicurezza;
- c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.
- d) buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano;
- e) resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni;

Articolo 12 Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

1. Nell'esercizio delle loro attività rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento i veterinari:

a) adottano tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie;

b) si adoperano per garantire la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale per escludere o confermare una malattia;

Articolo 12 Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

c) svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti:

i) sensibilizzazione riguardo alla sanità animale e all'interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana;

ii) prevenzione delle malattie;

iii) individuazione precoce e risposta rapida alle malattie;

iv) sensibilizzazione sulla resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e sulle relative implicazioni;

d) cooperano con l'autorità competente, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia all'attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al presente regolamento.



Conclusioni Generali

- Il Regolamento disciplina nello specifico le malattie trasmissibili che possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale, con effetti a livello di popolazione.
- Di conseguenza, le misure di prevenzione e controllo di ciascuna malattia animale trasmissibile vengono adottate in rapporto al profilo epidemiologico di ogni singola malattia trasmissibile.
- **Il profilo della malattia può mutare, pertanto possono cambiare i rischi ad essa associati e altre circostanze.**

Conclusioni Generali

- **Il sistema si può considerare strutturato in modo flessibile e basato sulla competenza e la puntuale responsabilizzazione degli attori coinvolti**
- Può essere visto come un cambio importante ma è bene ricordare che per alcuni versi il sistema è già in essere e ben rodato, esperienze vissute proprio in questa area geografica...



Take home message

- ... ritorniamo ad un considerando

(51) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro, trasparente e inclusivo.



Take home message

- I servizi territoriali devono costantemente investire energie nel costruire e mantenere un network in cui tutti gli attori partecipano proattivamente al raggiungimento dell'obiettivo comune che risulta essere una **«Produzione sostenibile con elevati standard qualitativi»**

(51) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro, trasparente e inclusivo.



Grazie per l'attenzione



Salvatore Catania
Struttura Complessa Territoriale 1 Vero
Vicenza
Laboratorio di Medicina Aviaria
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Venezie
Via S. Giacomo 5
37135 Verona (VR) Italy
e-mail: scatania@izsvenezie.it